

Prot. n. F109/RNS
Bologna, 26 ottobre 2020

OGGETTO: Conversione in legge 13 ottobre 2020, n. 126, con modificazioni, del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, (G.U. n. 253 S.O. n. 37 del 13 ottobre 2020), c.d. "Decreto Agosto".

Art. 78: Esenzione dall'IMU per i settori del turismo e dello spettacolo

Art. 78-bis, comma 1: effetto retroattivo dell'articolo 1, comma 705 della L. n. 145/2018 (IMU nel settore dell'agricoltura)

Art. 108: maggiorazione ex- TASI

Art. 109: proroga TOSAP/COSAP

SINTESI

In data 14 ottobre 2020 è entrata in vigore la Legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 recante "misure urgenti per il sostegno e rilancio dell'economia".

Nel prosieguo si commenteranno gli articoli 78, 78-bis, 108 e 109 in materia di **tributi locali** (IMU, TOSAP e COSAP).

Le novità rispetto alla versione pre-conversione sono evidenziate **in giallo**.

Come noto¹, l'**articolo 78** della L. n. 104/2020, ha stabilito che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, **per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'IMU²** relativa ai seguenti immobili:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

¹ Si veda la circolare dell'ufficio fiscale prot. n. RNS F87 del 26 agosto 2020.

² Per le esenzioni IMU legate all'emergenza epidemiologica si veda l'articolo 177 della L. n. 34/2020 (commentata nella circolare n. 465/66 RNS F64 del 10 giugno 2020 - guida IMU).



b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (**alberghi** e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, e immobili degli **agriturismi**, dei **villaggi turistici**, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive **nell'ambito di eventi fieristici** o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 **destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

Per le categorie di immobili indicati nella presente lettera d) l'IMU non è dovuta nemmeno per gli anni 2021 e 2022³⁴;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

In sede di conversione del decreto, l'esenzione IMU è stata estesa anche al versamento della prima rata, **per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro), di cui al punto b) sopra indicato.**

Si ricorda che le disposizioni sopra riportate si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.».

Inoltre, in sede di conversione è stato aggiunto l'articolo 78-bis, il quale riporta alcune norme di **interpretazione autentica** volte a sostenere l'esercizio delle **attività imprenditoriali agricole**, tra le quali segnaliamo la seguente:

³ Ai sensi del comma 3 dell'articolo 78 della L. n. 104/2020.

⁴ Si precisa che l'efficacia delle disposizioni che prevedono l'esenzione dell'IMU anche per gli anni 2021 e 2022 è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea (ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).



- L'articolo 1, comma 705, della L. n. 145/2018, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi recate **si applicano anche ai periodi di imposta precedenti alla data di entrata in vigore sopra indicata, e quindi con effetto retroattivo.**

Come noto⁵, ai sensi del comma 705 dell'art.1 della Legge n. 145/2018 la definizione giuridica di non fabbricabilità dei terreni⁶, si estende ai terreni posseduti dai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare e iscritti alla gestione previdenziale agricola.

Recentemente con la risoluzione n.2/DF-2020, il MEF ha chiarito che essa opera, ai fini della nuova IMU, anche nei confronti di tutti i comproprietari del terreno (anche se non esercitano l'attività agricola).

Per effetto della modifica operata in sede di conversione, "i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente⁷", e pertanto sono esenti da IMU anche per i periodi precedenti il 2019.

L'articolo 108 del D.L. n. 104/2020 ha modificato il comma 755 della L. n. 160/2020 (c.d "legge di bilancio 2020").

In seguito alle modifiche sopra riportate, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della L. n. 208/2015⁸, i comuni⁹ possono **aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'IMU nella misura dello 0,08%**, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Al riguardo si precisa, inoltre, che i medesimi comuni, negli anni successivi, potranno solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

⁵ Si veda la circolare dell'ufficio fiscale prot. n. RNS F64 del 10 giugno 2020.

⁶ Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.L. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

⁷ Art. 1, comma 705 della L. n. 145/2018.

⁸ Si veda la circolare n. 217/39 RNS F39 del 25 febbraio 2016.

⁹ Con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef.



Come noto¹⁰, l'**articolo 109** della L. n. 104/2020 ha modificato il comma 1 dell'articolo 181 del D.L. n.34/2020, prorogando il termine per il versamento della TOSAP e della COSAP al **31 dicembre 2020**, per gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 5, della L. n. 287/1991.

In sede di conversione, l'articolo 109 richiamato ha aggiunto una proroga anche per il termine di versamento della TOSAP e della COSAP da parte dei soggetti esercenti attività commerciali. Più precisamente, l'articolo 109 ha modificato anche il comma 2 dell'articolo 181, prevedendo che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per **l'esercizio del commercio su aree pubbliche** di cui al D. Lgs. n.114/1998 sono esonerati dal pagamento della **tassa per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche** di cui all'articolo 45 del D. Lgs. n. 507/1993 e del **canone per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche**, di cui all'articolo 63 del D. Lgs. n. 446/1997 a decorrere dal **1° marzo 2020 fino al 15 ottobre 2020** (e non più dal 1° marzo al 30 aprile 2020 come in precedenza previsto).

Cordiali saluti.

Allegati:

- Art. 78 del D.L. n. 104/2020
- Art. 78-bis del D.L. n. 104/2020
- Art. 108 del D.L. n. 104/2020
- Art. 109 del D.L. n. 104/2020

¹⁰ Si veda la circolare dell'ufficio fiscale prot. n.RNS F87 del 26 agosto 2020.